



PROMEMORIA Febbraio 2025

Promemoria sulle questioni di diritto assicurativo legate a stage d'orientamento e stage pratici

Nel sistema formativo svizzero, gli stage d'orientamento e pratici rappresentano dei casi particolari. Spesso non è chiaro come si debba gestire la copertura assicurativa.

Questo promemoria vuole fornire un quadro orientativo per aiutare le aziende ad affrontare le questioni assicurative legate a stage d'orientamento, stage pratici e situazioni analoghe.



Introduzione

Il presente promemoria illustra quali figure devono essere assicurate, in quali casi e secondo quali modalità. Vengono esaminati in dettaglio i casi seguenti:

- Giornata Nuovo Futuro, settimana a progetto o simile
- Stage d'orientamento
- Stage pratico
- Pretirocinio d'integrazione
- Stage pratico breve in un'altra azienda

La regola di massima è: i partecipanti agli stage pratici (praticanti) e i partecipanti agli stage d'orientamento forniscono una vera e propria prestazione lavorativa e sono integrati nei processi aziendali. Devono essere annunciati a fine anno all'assicurazione infortuni del datore di lavoro.

I giovani che si limitano a informarsi su una data professione, in particolare in occasione di giornate Nuovo Futuro, settimane a progetto o simili eventi, non sono integrati nei processi aziendali e sono quindi assicurati tramite la cassa malati dei giovani.

Di seguito viene mostrato in dettaglio come gestire i diversi casi speciali in termini di diritto assicurativo. Il **classico apprendistato** non rientra tra i casi speciali e non è pertanto trattato dal presente promemoria.

1. Giornata Nuovo Futuro, settimana a progetto o simile

Il principio generale secondo cui tutti i lavoratori devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni non si applica nel caso delle cosiddette giornate «Nuovo Futuro», delle settimane a progetto e di simili eventi di orientamento. I giovani che partecipano a queste iniziative non sono integrati nei processi aziendali. Eventuali infortuni subiti durante una giornata Nuovo Futuro o settimana a progetto sono coperti dall'assicurazione malattia dei giovani e non dall'assicurazione infortuni dell'azienda. È irrilevante che venga versato o meno un salario.

2. Stage d'orientamento

Per la definizione e gli aspetti giuridici dello stage d'orientamento, si rimanda alla guida sul reclutamento degli apprendisti. Secondo la legge sul lavoro, i giovani possono svolgere uno stage d'orientamento a partire dall'età di 13 anni (OLL 5).

2.1 Assicurazione infortuni

Secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), tutti i lavoratori sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni (art. 1a LAINF). Questo vale anche per i partecipanti agli stage d'orientamento.

Per stabilire la necessità o meno di un'assicurazione infortuni obbligatoria presso la SUVA, il fattore determinante è se sussiste o meno un vero e proprio impiego lavorativo e se i partecipanti allo stage d'orientamento sono integrati o meno nei processi essenziali dell'azienda. La SUVA puntualizza tuttavia che è importante annunciare alla SUVA anche i partecipanti agli stage d'orientamento.

Pur non avendo ancora iniziato una formazione professionale, infatti, i partecipanti agli stage d'orientamento sono equiparati agli apprendisti, dal momento che hanno già ristretto la loro scelta a un ambito professionale più circoscritto rispetto ad es. a chi partecipa a una giornata Nuovo Futuro. I partecipanti agli stage d'orientamento vengono coinvolti per diversi giorni nei processi aziendali e forniscono una vera e propria prestazione lavorativa. I partecipanti agli stage d'orientamento devono essere riportati nella dichiarazione dei salari di fine anno, sebbene di regola non percepiscano un salario (art. 115 cpv. 1 lett. b OAINF).

2.2 Assicurazione di responsabilità civile

I giovani sono automaticamente coperti dall'assicurazione di responsabilità civile aziendale per la durata del loro impiego. Se l'azienda non ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile, dovrà farsi direttamente carico di eventuali danni causati dai partecipanti allo stage d'orientamento. In genere i partecipanti allo stage d'orientamento non possono essere ritenuti responsabili per danni a terzi. Prima dell'inizio dello stage di orientamento, è consigliabile verificare se i partecipanti sono in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile privata (ad es. polizza familiare stipulata dai genitori).

3. Stage pratico

Questi contratti di stage sono pensati principalmente per persone che non hanno ancora compiuto 20 anni. L'obiettivo dello stage pratico è conoscere più da vicino la professione e acquisire competenze professionali pratiche. Avendo una finalità di formazione, lo stage pratico non dovrebbe di regola durare più di un anno.

Raccomandazione: stipulare un contratto di stage per iscritto, specificando l'obiettivo del periodo di pratica.

Per il contratto di stage si applicano sia la versione in vigore della CCL per il ramo della tecnica della costruzione, sia le disposizioni relative al contratto individuale di lavoro. Si applicano per analogia le disposizioni relative al contratto di apprendistato. Per i praticanti che hanno compiuto 20 anni, sono determinanti e devono essere applicati i salari minimi previsti dalla CCL attualmente in vigore per il ramo della tecnica della costruzione.

3.1 Assicurazione infortuni

La SUVA specifica che le persone che svolgono uno stage pratico a scopo di integrazione professionale o riorientamento sono assicurate contro gli infortuni. In base ai criteri SUVA, si parla di praticanti quando viene perseguito un obiettivo di formazione professionale oppure l'impresa trae un beneficio economico dall'impiego lavorativo. Non è invece rilevante se venga o meno percepito un salario.

I premi dei praticanti sono soggetti a una regolamentazione speciale. Per i praticanti deve essere dichiarato un guadagno giornaliero soggetto a premi di almeno CHF 81.20 dal compimento del 20° anno di età e CHF 40.60 prima del compimento del 20° anno di età. Se il salario eccede tali somme, occorre indicare il salario effettivo. I praticanti sono assicurati obbligatoriamente dall'azienda per infortuni professionali e malattie professionali (art. 1a LAINF). Eventuali infortuni al di fuori dell'orario di lavoro o lungo il tragitto verso il luogo di lavoro (infortuni non professionali) sono coperti a condizione che i praticanti lavorino per almeno otto ore a settimana nella stessa azienda (art. 1a, cpv. 1 LAINF). L'obbligo di pagare i premi è disciplinato all'art. 91 LAINF. Ulteriori informazioni sull'assicurazione infortuni durante gli stage pratici sono consultabili sul sito della SUVA.

3.2 Previdenza professionale

Se lo stage pratico dura oltre tre mesi, a partire da una determinata soglia d'entrata i praticanti devono disporre obbligatoriamente di una copertura LPP. Questo obbligo di assicurazione decorre dal gennaio successivo al compimento dei 17 anni d'età (art. 2 e 7 LPP). Inoltre, a partire dal compimento dei 17 anni d'età è necessario versare il contributo salariale per l'AVS e l'assicurazione contro la disoccupazione. La soglia d'entrata per la previdenza professionale obbligatoria viene regolarmente aggiornata.

3.3 Autorizzazione per praticanti esteri

I praticanti provenienti dall'UE/AELS necessitano di un'autorizzazione se il periodo di pratica è superiore a tre mesi. Per i cittadini di Paesi terzi è necessario un permesso di dimora, indipendentemente dalla durata dello stage pratico.

3.4 Assicurazione di responsabilità civile

I giovani che partecipano a uno stage pratico sono automaticamente coperti dall'assicurazione di responsabilità civile aziendale per la durata del loro impiego.

Occorre in ogni caso osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute. È opportuno in particolare soffermarsi sugli aspetti concernenti l'attrezzatura dei praticanti.

4. Pretirocinio d'integrazione

Dal 2018 le persone immigrate hanno la possibilità di svolgere un cosiddetto pretirocinio d'integrazione (PTI). Dal 2021, il programma è stato esteso anche ai giovani e ai giovani adulti al di fuori del settore dell'asilo. Per il pretirocinio d'integrazione, l'azienda deve soddisfare i requisiti previsti per la formazione (ossia aver ottenuto la relativa autorizzazione per la formazione). In azienda deve inoltre essere presente un responsabile che segua le persone in formazione e le supervisioni da un punto di vista tecnico. Le condizioni attualmente previste per i programmi PTI e PTI+ sono riportate sul sito web della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Nel caso delle persone immigrate che hanno compiuto il 20° anno di età si pone la questione del salario minimo. Ciò dipende fondamentalmente dai titoli di formazione ottenuti dal lavoratore e da come questi vadano valutati rispetto a quelli svizzeri. Se a seguito di tale valutazione il salario minimo appare troppo elevato, occorre richiedere l'autorizzazione al versamento di un salario inferiore a tale soglia. La domanda va presentata alla Commissione paritetica nazionale Tecnica della costruzione (CPN) ai sensi dell'art. 10.2 lett. l della CCL per il ramo della tecnica della costruzione. La CPN deciderà in merito tenendo conto degli aspetti della promozione dell'integrazione e della tolleranza sociale. Il formulario per la domanda può essere richiesto alla segreteria della CPN oppure scaricato dal sito della CPN (Appendice 8, punto 3, art. 39; Salari minimi, Installatore senza certificato).

Eventuali regolamentazioni ulteriori per persone provenienti da Paesi terzi e nel settore dell'asilo devono essere chiarite direttamente con l'Ufficio della migrazione.

5. Stage pratico breve in un'altra azienda

Se il contratto di formazione (contratto di stage) prevede che il praticante debba svolgere uno stage pratico temporaneo in un'altra azienda, la copertura assicurativa rimane a carico dell'azienda di formazione. Fanno eccezione le persone che partecipano a un provvedimento dell'AI quando nei confronti dell'impresa vige un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Tali persone sono assicurate contro gli infortuni presso la SUVA per il tramite dell'AI.

Ulteriori informazioni

suissetec

- Formazione professionale di base - suissetec (suissetec.ch/formazione_professionale_di_base)
- Promemoria «Stage d'orientamento - il vostro investimento nelle giovani leve della tecnica della costruzione» (suissetec.ch/topformatori)
- Promemoria «Reclutamento di apprendisti» (suissetec.ch/topformatori)
- Sicurezza sul lavoro e protezione della salute - suissetec (suissetec.ch/slps)
- Apprendistati e stage d'orientamento nella tecnica della costruzione (topposti.ch)
- Panorama della formazione suissetec (formazione.suissetec.ch)

Tecnica della costruzione

- CCL per il ramo della tecnica della costruzione (suissetec.ch/ccl)
- Commissione paritetica nazionale Tecnica della costruzione (CPN) (cpn-tecnicalacostruzione.ch)

Leggi e ordinanze

- Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676)
- Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) (fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1983/38_38_38)
- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaldit  (LPP) (fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1983/797_797_797)

Siti web della Confederazione

- Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Pretirocinio d'integrazione (PTI) (www.sem.admin.ch/pti)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), soglia d'entrata (suissetec.ch/ufas-soglia-entrata)

Altro

- Suva, Assicurazione infortuni in caso di integrazione nel mercato del lavoro primario (suissetec.ch/suva-ai-integrazione)

Nota

I concetti giuridici sono aperti a diverse interpretazioni e possono essere giudicati in maniera diversa da parte di tribunali e autorit . Pertanto, suissetec non offre alcuna garanzia per quanto concerne la completezza, il contenuto e la correttezza del promemoria. Per ottenere un parere legale su uno specifico caso occorre rivolgersi a specialisti del settore, come ad es. la divisione Diritto di suissetec.

Informazioni

Per eventuali domande o richieste di informazioni ulteriori   possibile rivolgersi alla divisione Diritto di suissetec: +41 43 244 73 00, info@suissetec.ch

Autori

Questo promemoria (testi ed elementi grafici)   stato elaborato dalla divisione Diritto di suissetec.

Questo promemoria   stato offerto da: